



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PATRIZIA PETRELLI

Seduta del 09/12/2025

FATTO

Con ricorso depositato in data 23 giugno 2025 parte ricorrente espone che: in data 09.11.2019 stipulava un contratto di finanziamento per la fornitura di cure dentistiche; in data 16.01.2020 iniziava l'esecuzione del pagamento delle rate; successivamente, tuttavia, sospendeva il pagamento delle rate stante l'inadempimento del fornitore a causa della chiusura del centro dentistico; in data 22.10.2020 il Tribunale di Milano dichiarava il fallimento della società fornitrice le cure dentistiche; nel maggio 2023, l'intermediario segnalava il nominativo del ricorrente a sofferenza nella Centrale Rischi; ha chiesto all'intermediario, visto l'art. 125-quinquies TUB e la dichiarazione di fallimento del fornitore, la risoluzione del contratto di finanziamento; il reclamo ha avuto esito negativo.

Pertanto si rivolge a questo Arbitro chiedendo, previo accertamento della risoluzione del contratto di finanziamento, il rimborso delle rate corrisposte, la cancellazione delle segnalazioni presenti presso la Centrale rischi nonché il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre le spese di assistenza difensiva.

L'intermediario ritualmente costituito si difende rilevando in via preliminare che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in virtù della riduzione per € 500,00 del debito residuo del contratto di prestito, pari alle cure che risulterebbero non eseguite dalla società fornitrice; nel caso di specie, inoltre, nessuna delle condizioni di cui all'art. 125 quinquies risulta essere soddisfatta; l'onere di provare l'inadempimento del fornitore, secondo il consolidato orientamento dell'ABF, grava esclusivamente sul ricorrente poiché parte del contratto, essendo l'intermediario estraneo al rapporto di fornitura, in applicazione del c.d. principio di vicinanza della prova; nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito idonee evidenze in merito all'asserito grave inadempimento della società fornitrice; non ha allegato il preventivo rilasciato dalla fornitrice contenente le cure oggetto di finanziamento e documentazione atta a dimostrare che tali cure (non meglio specificate) non siano state eseguite; l'intervenuta sentenza di fallimento nei confronti della società fornitrice non prova di per sé né l'inadempimento della società medesima, in quanto quest'ultima potrebbe aver adempiuto alle proprie obbligazioni in data precedente alla dichiarazione di fallimento, né tantomeno il grave inadempimento della stessa, circostanza che deve essere sempre dimostrata dal ricorrente; il ricorrente omette di costituire correttamente in mora la curatela fallimentare della fornitrice; parte ricorrente chiede la cancellazione della segnalazione negativa effettuata presso la Centrale dei Rischi senza tuttavia produrre agli atti la visura attestante l'effettiva segnalazione oggetto del ricorso; il ricorrente formula una richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non, senza dimostrare documentalmente di aver subito tali danni e che gli stessi siano stati causati dalla condotta della banca; sul punto rileva che il ricorrente si è limitato ad allegare una visura presso CRIF, chiedendo però la cancellazione della segnalazione presso la Centrale dei Rischi.

Pertanto conclude chiedendo che il ricorso sia rigettato.

In sede di repliche parte ricorrente afferma che ha ricevuto solleciti di pagamento del debito residuo dalla società di recupero crediti incaricata dall'intermediario; l'unica seria e concreta proposta soddisfattiva idonea alla cessazione della materia del contendere è quella di poter ricevere le cure mediche oggetto del prestito presso altro studio odontoiatrico convenzionato col solo onere, a carico del ricorrente, del pagamento dell'importo ancora non versato ed alle condizioni di rateizzazione pattuite nel contratto in oggetto; il fornitore ha cessato l'attività professionale nei primi mesi del 2020, durante il periodo del lockdown, omettendo di fornire qualsiasi forma di assistenza ai consumatori e lasciando in sospeso le cure previste; è altamente improbabile che il fornitore, nel brevissimo periodo tra il 19.11.2019 -data di stipula del prestito finalizzato per cure odontoiatriche pari ad € 2.450,00- e i primi due mesi 2020 -inizio lockdown e cessazione dell'attività professionale- abbia prestato cure dentistiche nei confronti del ricorrente per un ammontare pari ad € 1.950,00; inoltre, non era necessaria la costituzione in mora del fornitore quando il fallimento del medesimo è da ritenere, secondo "orientamento dei Collegi", un "fatto notorio e pacificamente riconosciuto dalle parti"; in merito alla

segnalazione in Centrale Rischi, l'onere della prova del fatto costitutivo, è stato direttamente assolto dalla resistente stessa comunicando al ricorrente che *“esperito invano il tentativo di recupero del credito vantato, la partita è stata iscritta tra le sofferenze della Banca in data 02/05/2024”*; è inoltre presente la segnalazione a sofferenza in CRIF; l'illegittimità della segnalazione è confermata dalla mancanza non solo del presupposto sostanziale ma anche di quello formale non avendo la resistente allegato copia di alcuna comunicazione contenente il preavviso di segnalazione.

DIRITTO

Oggetto del presente ricorso è l'accertamento del diritto alla risoluzione di un contratto di prestito finalizzato alla fruizione di cure odontoiatriche, a seguito dell'inadempimento del fornitore, dichiarato fallito, ed al rimborso delle somme versate.

Inoltre parte ricorrente chiede la cancellazione delle segnalazioni presenti presso la Centrale rischi nonché il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

La risoluzione del contratto è invocata ai sensi dell'art. 125 *quinquies* T.U.B., il quale prevede che il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto di credito collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) se si versi in un'ipotesi di “contratto di credito collegato”;
- b) se sia stata effettuata la preventiva costituzione in mora del fornitore;
- c) se l'inadempimento di quest'ultimo, a norma dell'art. 1455 cod. civ., sia di non scarsa importanza.

Qualora tali presupposti siano sussistenti, il finanziatore ha l'obbligo di *“rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato”*.

La norma richiamata, valorizzando il collegamento negoziale tra i due contratti, offre al consumatore un rimedio per i casi in cui il fornitore sia inadempiente, rendendo così di fatto privo di causa il finanziamento.

Quanto al requisito *sub a)*, l'art. 121 TUB, comma 1, lett. d) definisce il “contratto di credito collegato” come il “contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito”.

Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il finanziamento sia stato stipulato per il sostenimento di spese finalizzate all'esecuzione di cure specialistiche.

In relazione al requisito *sub b)*, parte ricorrente non ha allegato copia della costituzione in mora del fornitore, né in data antecedente né in data successiva al fallimento.

Quanto, infine, al requisito *sub c)*, sono fatti notori sia la chiusura di ogni attività per motivi epidemiologici, che la successiva cessazione di attività del professionista, dichiarato poi fallito nell'ottobre 2020.

In tema di onere della prova circa l'inadempimento del fornitore, si fa presente che il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 12645 del 17/05/2021, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Nel procedimento instaurato ai sensi dell’art. 125-quinquies del T.U.B. incombe sul ricorrente l’onere di provare l’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore. Al fine di accertare il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto di credito, il Collegio è competente a valutare incidentalmente, sulla base delle risultanze acquisite, se, con riferimento al contratto di fornitura, ricorrono le condizioni di cui all’art. 1455 c.c.”.*

Nello specifico, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, deve *“accertarsi l’apprezzabilità in concreto del peso dell’inadempimento nell’economia del rapporto e commisurarsi il risultato di tale primo accertamento all’interesse del creditore deluso, considerato non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo per la natura del contratto, per la qualità dei contraenti e per ogni altra circostanza rilevante”*, tenendo conto che *“l’interesse”* richiamato dall’art. 1455 c.c. *“non può che consistere nell’interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita”* (Cfr. Cass. n. 8063/2001).

Il Collegio di Coordinamento, in particolare, ha rimarcato la necessità che l'accertamento dell'inadempimento sia reso liquido attraverso idonea produzione documentale: *“Va inoltre evidenziato, per quanto attiene le controversie sottoposte all’ABF, che poiché l’Arbitro deve procedere “alla valutazione della controversia sulla base della documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria” l’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore deve essere agevolmente rilevabile dalla documentazione versata agli atti del procedimento, senza necessità di procedere a analisi o elaborazioni tecniche della stessa funzionalmente precluse all’Arbitro, tanto più in materia estranea alle proprie competenze tecniche, e comunque non integrabili, in sede di istruttoria, tramite il ricorso a consulenze tecniche o ulteriori mezzi di prova”.*

Il ricorrente rileva come il fornitore ha cessato l'attività professionale nei primi mesi del 2020, durante il periodo del lockdown, omettendo di fornire qualsiasi forma di assistenza ai consumatori e lasciando in sospeso le cure previste.

Alla riapertura delle attività, a maggio 2020, i consumatori non sono potuti entrare in contatto in alcun modo con il professionista per iniziare o proseguire le cure dentistiche precedentemente concordate né hanno potuto recuperare la propria cartella clinica.

Sarebbe, inoltre, altamente improbabile che il fornitore, nel brevissimo periodo tra il 19.11.2019 - data di stipula del prestito finalizzato - e i primi due mesi 2020 -inizio lockdown e cessazione dell'attività professionale- abbia prestato le cure dentistiche pattuite o la maggior parte di esse.

Parte ricorrente, tuttavia, omette di allegare il preventivo e la documentazione attestante le cure pattuite, quelle eventualmente eseguite e quelle rimaste prive di esecuzione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, gli elementi forniti dal ricorrente non sono sufficienti ai fini della delibazione *incidenter tantum* circa l'entità dell'inadempimento del fornitore, senza considerare che non risulta allegata copia della costituzione in mora del fornitore, né in data antecedente né in data successiva al fallimento.

Ne consegue che il ricorso sul punto non può essere accolto.

Infine con riguardo alla domanda di cancellazione delle segnalazioni effettuate nella Centrale Rischi della Banca d'Italia del nominativo di parte ricorrente, parte resistente eccepisce l'infondatezza della domanda per non aver parte ricorrente dimostrato l'avvenuta segnalazione per cui è controversia.

Nel ricorso parte ricorrente si riferisce genericamente alla Centrale Rischi e tuttavia si rimanda alle risultanze della visura CRIF che deposita.

Il ricorrente, inoltre, rileva come lo stesso intermediario ammette che *"la partita è stata iscritta tra le sofferenze della Banca in data 02/05/2024"*.

Non risulta allegata alcuna visura della Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Inoltre la contestazione, per come riportata nel ricorso, aveva tuttavia ad oggetto il solo presupposto sostanziale della segnalazione.

Solo in sede di repliche parte ricorrente fa riferimento alla carenza del presupposto formale della segnalazione e cioè rileva la carenza del preavviso di segnalazione.

In proposito il costante orientamento dei Collegi ABF ritiene inammissibili le domande nuove formulate per la prima volta in sede di repliche (cfr. *ex multis* Collegio di Bologna, decisione n. 6554/21 e decisione n. 2643/23 secondo cui *"la domanda nuova avanzata per la prima volta in sede di repliche è inammissibile, non essendo possibile ampliare il thema decidendum del procedimento ABF nella fase successiva al ricorso"*).

Ne consegue il rigetto anche di tale domanda, considerato che sulla base dell'orientamento dei Collegi territoriali, in difetto assoluto di prova circa l'esistenza della segnalazione pregiudizievole, la domanda di cancellazione non può essere accolta (Coll. Bologna, decisioni n. 3911/2022 e n. 13474/2019; Coll. Bari, decisione n. 13217/2020), restando assorbite le ulteriori domande.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE